



TRIBUNALE DI AGRIGENTO – UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Vista la nota 3 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA;

Vista la Delibera approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26-3-2020, contenente "Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19";

Visti i DECRETI-LEGGE 17-3-2020 n.18, 25-3-2020 n.19 e 8-4-2020 n.23;

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro in data 24-4-2020;

Visto il DPCM 26-4-2020 (pubblicato su G.U. del 27-4-2020);

Vista la Legge 24-4-2020 n.18 con cui è stato convertito con modifiche il D.L. 17-3-2020 n.18, ulteriormente modificato con D.L. 30-4-2020 n.28;

Vista la relazione congiunta predisposta per gli Uffici giudiziari del circondario da RSPP e Medico competente in data 28-4-2020;

rilevato, che allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli



adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili, nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

ritenuto che delle predette difficoltà si deve necessariamente tenere conto nella gestione della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

ritenuto, altresì, che appare necessario assicurare una graduale ripresa delle attività giudiziarie, prevedendo in particolare un periodo che appare congruo fissare fino al 31 maggio del corrente anno per consentire un graduale adattamento e recupero di funzionalità alla struttura amministrativa, oltre che per avere la material disponibilità di attrezzature e strumenti di protezione necessari, programmando per tale periodo un ampliamento delle attività limitata essenzialmente al settore civile, che pone sicuramente minori problemi sotto il profilo sanitario, potendo più agevolmente dette attività essere svolte in forma telematica o con collegamenti da remoto;

Rilevato che è rimesso al Dirigente dell'ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, adottare tutte le misure di cui all'art. 83 D.L. 17-3-2020 n.18 e successive modificazioni;

Ritenuto che appare comunque prioritario assicurare il rispetto di tutte le indicazioni igienico-sanitarie già impartite o che potranno successivamente essere impartite dalle competenti Autorità Statali e Regionali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere al massimo gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel circondario di Agrigento, al fine di tutelare il bene primario della salute pubblica, evitando assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno del Tribunale di Agrigento e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario;

ritenuto che le ipotesi di trattazione dei procedimenti giurisdizionali debbano essere individuate con criteri coordinati rispetto alle disposizioni normative d'urgenza, tenendo conto non solo dell'attuale situazione sanitaria della Regione Sicilia, ma anche di quella emergenziale di tutto l'ambito nazionale, considerati i rischi di contagio determinati dalla potenziale partecipazione al processo di soggetti provenienti da qualsiasi parte del territorio della Repubblica;

rilevato ancora che l'attività processuale coinvolge necessariamente una pluralità di soggetti, di tal che ogni valutazione in merito all'attività giudiziaria da espletare deve considerare tutte le ricadute in termini di potenziale movimento che le stesse determinano, nonché l'impatto sul lavoro richiesto al personale amministrativo dell'Ufficio;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dirigente Amministrativo e dai Presidenti di Sezione, consultati tramite il Presidente Vicario, dott. Alfonso Malato;

Sentito il Procuratore della Repubblica sede;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento;

Sentita l'autorità Sanitaria Regionale;

Di intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Palermo e con il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo;

DISPONE

l'adozione delle le seguenti misure straordinarie per il periodo dal 12-5-2020 e fino al 31-7-2020, fatta salva la possibilità di una revoca anticipata o una progressiva limitazione delle misure in relazione alla possibile evoluzione della emergenza epidemiologica in atto:

**LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI GIUDIZIARI E
RELATIVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**

L'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari per il periodo indicato è consentito solo alle persone che devono svolgere attività indifferibili ed urgenti, ovvero per partecipare ad attività giudiziarie programmate in conformità alle previsioni del presente documento organizzativo.

L'orario di apertura al pubblico, in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è mantenuto nei limiti ridotti da cinque a due ore e sarà assicurato quindi dalle ore 9:00 alle ore 11:00, fatta salva la partecipazione ad udienze ed attività giudiziarie non differibili o programmate in conformità alle presenti direttive, a norma dell'art. 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11.

In ogni caso, di intesa con il Procuratore della Repubblica in sede, saranno predisposti controlli in ingresso ed all'interno degli Uffici, anche per rilevare con gli appositi strumenti la temperatura corporea, nei confronti di tutti coloro che accedono per qualunque ragione ed in qualunque veste all'interno degli Uffici Giudiziari e sarà impedito l'accesso a coloro che presentano evidenti sintomatologie da infezione respiratoria o temperatura corporea superiore al limite di 37,5° C. o che non siano muniti di idonei strumenti di protezione individuali, come le mascherine, correttamente utilizzati in conformità alle disposizioni sanitarie già emanate o che potranno essere via via emanate dalle competenti Autorità.

Per l'accesso agli Uffici giudiziari dovrà essere compilata una autocertificazione (in conformità al modello che sarà affisso all'ingresso e pubblicato sul sito internet del Tribunale) che, nei limiti del necessario rispetto della privacy, dovrà indicare per ciascuno, con esclusione evidentemente del personale amministrativo inserito in attività di presidio e dei magistrati impegnati in attività giudiziarie, la non sottoposizione a provvedimenti di quarantena, di accertamenti positivi di positività al virus COVID-19, l'assenza di specifiche e conosciute ragioni di esposizione a rischio e le ragioni di accesso agli Uffici

giudiziari con indicazione specifica di orario e luogo di svolgimento dell'attività programmata.

ACCESSO AI PRINCIPALI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari si dispone anche per il periodo in oggetto l'osservanza delle disposizioni già impartite con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo del Tribunale in data 10-3-2020, che qui deve intendersi integralmente richiamato, con riferimento ai principali servizi amministrativi e di cancelleria, ai quali si dovrà comunque accedere con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica specificamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi all'interno degli uffici giudiziari.

Si conferma che le eventuali istanze con le quali venga espressamente richiesta la trattazione del processo ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g, n. 2 del D.L. n. 11/2020 dovranno essere presentate con qualunque mezzo idoneo, anche tramite PEC, nella cancelleria del Giudice che procede entro le ore 13:00 del giorno che precede l'udienza o del giorno successivo alla comunicazione dell'eventuale rinvio della stessa.

Si fa rinvio per ciò che attiene al pagamento del contributo unificato, nonché al deposito telematico di atti e documenti a quanto previsto dal comma 11 dell'art.83 D.L. 17-3-2020 n.18 come convertito in L.24-4-2020 n.27 ed ulteriormente modificato con D.L. 30-4-2020 n.28. Si conferma, comunque, che la posta elettronica certificata (p.e.c.) potrà essere efficacemente utilizzata per lo svolgimento di attività quali il deposito di istanze, comunicazioni, produzioni documentali, deposito liste testimoniali e, in genere, per tutte le attività processuali per le quali non siano richieste forme specifiche.

Sul sito istituzionale internet del Tribunale saranno pubblicate con congruo anticipo eventuali ulteriori disposizioni adottate sul punto dalla Presidenza o dal Dirigente Amministrativo.

DIRETTIVE PER LA MODULAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 ALL'INTERNO DEGLI UFFICI

In attuazione delle prescrizioni sanitarie delle competenti Autorità sanitarie, Statali e Regionali potranno essere adottate specifiche misure organizzative, misure di prevenzione generale e di protezione individuale e misure dirette a prevenire la formazione di focolai epidemici.

In particolare con riferimento alle **misure organizzative** la Dirigenza Amministrativa, di concerto con il Responsabile per la sicurezza (RSPP) e con il Medico competente adotterà i provvedimenti esecutivi necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori, assicurando il necessario distanziamento all'interno degli uffici ed il puntuale rispetto di tutte le norme sanitarie e delle precauzioni indicate nella relazione già predisposta dal Responsabile per la sicurezza e dal Medico competente in data 28-4-2020, che sul punto si condivide pienamente e che si allega al presente Documento organizzativo per farne parte integrante.

Con la medesima procedura saranno adottate le misure necessarie per articolare in fasce orarie l'attività di servizio del personale amministrativo, anche in funzione del progressivo incremento dell'attività giudiziaria, e per assicurare, in caso di uso, la messa in sicurezza dell'impianto centralizzato di areazione in conformità alle cautele già indicate nella relazione sopra indicata, nonché la predisposizione dei controlli in ingresso del pubblico, l'acquisizione delle autocertificazioni e l'organizzazione degli spazi di attesa del pubblico all'esterno ed all'interno degli Uffici giudiziari.

Per quanto attiene alle **misure di prevenzione generale e di protezione individuale**, sempre la Dirigenza Amministrativa, di concerto con l'RSPP e con il Medico competente avrà cura di organizzare i vari front office che operano nell'ufficio allo scopo di limitare al massimo la presenza di pubblico negli uffici ed evitare l'accesso diretto del pubblico nei luoghi di lavoro del personale amministrativo, nonché di fare affiggere all'ingresso del Tribunale ed in vari

punti di passaggio per il pubblico apposite istruzioni per individuare i percorsi da seguire ed apposite schede informative che riassumano le più elementari prescrizioni sanitarie per evitare assembramenti e per garantire il distanziamento minimo tra le persone che appare congruo indicare nella misura ottimale di due metri e comunque in una misura minima non inferiore ad un metro, nonché ancora di adottare le misure necessarie per regolare l'accesso di fornitori esterni, per la distribuzione e l'uso degli strumenti di protezione (mascherine, schermi mobili in plexiglas, strumenti vari di protezione individuale, prodotti per la pulizia delle mani, ecc.) che saranno via via resi disponibili,

Con riferimento, infine, alle **misure specifiche dirette a prevenire la formazione di focolai epidemici**, allo scopo di prevenire possibili focolai epidemici, si invita tutto il personale amministrativo e giudiziario a fornire con la massima sollecitudine, nei limiti del rispetto della privacy, tutte le informazioni personali necessarie riguardanti l'eventuale esposizione a possibili rischi di contagio, anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti di prevenzione e di operare le opportune segnalazioni alle competenti Autorità sanitarie.

E' prevista sin da ora, previa intesa con la Procura della Repubblica in Sede, la possibilità di controlli diretti, mediante appositi rilevatori esterni in corso di acquisizione, della temperatura corporea di tutti coloro che accedono agli Uffici giudiziari per qualunque causa e senza nessuna esclusione (personale amministrativo, magistrati, funzionari, avvocati e pubblico in genere), allo scopo di impedire l'accesso di persone che presentino evidenti sintomatologie possibilmente riconducibili ad infezioni da COVID-19 e di informare di quanto eventualmente rilevato le competenti Autorità sanitarie.

PRESTAZIONE DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Si conferma il principio che la forma prevalente e privilegiata di prestazione di lavoro del

personale amministrativo rimane quella del cd. "smart working", secondo piani individuali organizzati sulla base di progetti predisposti dall'Ufficio, anche su proposta dei lavoratori interessati, salva la presenza fisica negli Uffici giudiziari del circondario del personale di presidio indispensabile per assicurare il funzionamento dei servizi e lo svolgimento dell'attività giudiziaria programmata per il periodo in oggetto, in conformità a tutte le disposizioni al riguardo impartite dalle competenti Autorità Centrali e dal Ministero della Giustizia e nel rispetto formale e sostanziale delle cautele evidenziate nella allegata relazione congiunta di RSPP e Medico competente.

Si confermano in particolare per il periodo in oggetto e, comunque, fino al superamento della attuale emergenza sanitaria, le disposizioni già impartite al riguardo con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che devono considerarsi in questa sede espressamente richiamate.

Le connesse attività di cancelleria verranno progressivamente ampliate attraverso l'estensione dei progetti di "smart working" già in corso di attuazione ed attraverso un ampliamento del personale di presidio, adeguato alla progressiva estensione delle attività giudiziarie fino alla data del 31-7-2020.

PRESENZA IN SERVIZIO DEI MAGISTRATI TOGATI E ONORARI

Analogamente a quanto previsto per il personale amministrativo, allo scopo di ridurre al minimo la presenza di persone all'interno degli Uffici giudiziari, l'accesso dei magistrati, previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari e con l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti, deve essere limitato tendenzialmente allo svolgimento delle attività giudiziarie che non possano essere utilmente svolte da remoto ed al deposito di motivazioni e provvedimenti deliberati.

Potranno essere predisposti, su segnalazione dei Presidenti di Sezione, sentiti i giudici, turni di

reperibilità tra i giudici per specifiche attività in cui più frequentemente ricorrono imprevedibili esigenze di indifferibilità ed urgenza (quali, a titolo esemplificativo, attività del GIP, Riesame, direttissime, attività del Giudice Tutelare, ecc.), che, ove risulti necessario derogare alle vigenti destinazioni tabellari, saranno preventivamente trasmessi per il previsto parere al Consiglio Giudiziario, prima della comunicazione al CSM.

Al fine di ridurre allo stretto necessario le presenze in ufficio e di assicurare una pronta e proficua ripresa dell'attività giudiziaria dopo il superamento della attuale emergenza epidemiologica si invitano i giudici a predisporre piani di smaltimento delle ferie arretrate entro il mese di giugno del corrente anno, tenendo conto delle attività indifferibili ed urgenti in cui siano eventualmente impegnati.

LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

A decorrere dal 12-5-2020 si procederà ad una graduale ripresa dell'attività giudiziaria, limitata, però, in considerazione della perdurante situazione di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, al fine di contenere la presenza di persone all'interno degli Uffici Giudiziari e rendere concretamente attuabili le cautele sanitarie e le misure di distanziamento sociale adottate dalle competenti Autorità, ad alcuni processi, oltre a quelli di carattere urgente già trattati nel periodo fino all'11-5-20120, ferma restando la necessità di procedere a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza pubblica a norma di legge e, segnatamente, a norma dell'art.128 c.p.c. per le udienze civili ed a norma dell'art. 472 c.p.p. per il settore dibattimentale penale.

E' obbligo per il giudice che procede, monocratico o collegiale, comunicare preventivamente alle parti, sia che si proceda con collegamenti telematici, sia che si proceda in presenza, l'orario di inizio dell'attività giudiziaria programmata, con indicazione precisa del luogo e delle concrete modalità, anche al fine di consentire un

eventuale accesso ordinato agli Uffici giudiziari ed evitare inutili e pericolosi assembramenti.

In particolare, nel **settore civile** per il periodo fino al 31 luglio 2020 saranno trattati:

A = Tutti i procedimenti di carattere urgente già trattati nel periodo fino all'11-5-2020 ed analiticamente indicati nei provvedimenti organizzativi in data 3-23-2020 e 14-4-2020 di questo Presidente;

B = Tutti i procedimenti che, anche prescindendo da ragioni di urgenza, non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e possono, conseguentemente, essere trattati mediante scambio e deposito telematico di note scritte, seguite dalla adozione delle relative decisioni da parte del giudice;

C = Tutti i procedimenti che, anche prescindendo da ragioni di urgenza, non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e delle parti personalmente (esclusa la prima comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione personale e divorzio innanzi al Presidente del Tribunale, che richiede la presenza contestuale e fisica dei coniugi per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione) e possono trattarsi utilmente mediante collegamento da remoto con gli strumenti informatici indicati dalle competenti Autorità ministeriali, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

D = A decorrere dall'1-6-2020, tenuto conto della particolare natura dei procedimenti, dell'interesse dei coniugi parti ad una provvisoria disciplina dei rapporti patrimoniali e personali, anche in relazione all'affidamento di eventuali figli minori, saranno altresì trattate le cause di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale o al Giudice appositamente delegato nei giudizi di separazione personale, consensuale o contenziosa, in cui non vi sia stata pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ove una delle parti o entrambe, in caso di separazione consensuale, ne faccia richiesta

almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle udienze sopra indicate dovranno essere osservate le specifiche disposizioni normative che riguardano la trattazione dei procedimenti mediante scambio di note informatiche e con collegamenti da remoto già emanate o che potranno essere successivamente emanate, nonché, ove compatibili, le disposizioni contenute nei Protocolli di intesa concordati con La Procura della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.);

Solamente per i procedimenti di comparizione dei coniugi indicati al capo D) la trattazione avverrà in udienza, con la necessaria presenza delle parti, nell'aula appositamente attrezzata per assicurare il necessario distanziamento sociale ed il rispetto delle prescrizioni sanitarie, aula che sarà indicata, unitamente all'orario esatto di trattazione, con comunicazione a mezzo pec alle parti costituite, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Per quanto attiene, invece, al **settore penale** per il periodo fino al 31 luglio 2020 dovranno essere trattati tutti i procedimenti di carattere urgente già trattati nel periodo fino all'11-5-2020 ed analiticamente indicati nei provvedimenti organizzativi in data 3-23-2020 e 14-4-2020 di questo Presidente, nonché i procedimenti dibattimentali e camerali relativi a procedimenti per i quali non opera, in base alle vigenti disposizioni di legge, la prevista sospensione dei termini processuali e di custodia cautelare e quindi, innanzitutto, i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva ed i procedimenti camerali di riesame e appello avverso misure cautelari e reali.

Solo a decorrere dall'1-6-2020 saranno trattati, inoltre, fino al 30-6-2020 i seguenti procedimenti penali pendenti innanzi alle Corti di Assise ed al Tribunale in composizione monocratica e collegiale:

A1 = Procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari detentive e non detentive;

B1 = Procedimenti ultratriennali che non richiedano l'assunzione di complesse prove orali, incompatibili con collegamenti da remoto;

C1 = Procedimenti relativi a reati ai danni delle cc.dd. "fasce deboli" (quali violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ecc.);

D1 = Procedimenti per reati in cui è prossima la scadenza dei termini di prescrizione;

E1 = Procedimenti fissati per la discussione;

F1 = Udienze di prima comparizione in cui non sono citati testi;

G1 = Procedimenti camerale in materia di misure di prevenzione ed incidenti di esecuzione;

Nonché i seguenti procedimenti innanzi all'ufficio gip/gup:

A2 = Procedimenti di convalida di arresto e fermo;

B2 = Procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari;

C2 = Procedimenti relativi a reati ai danni delle cc.dd. "fasce deboli" (quali violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ecc.);

D2 = Procedimenti abbreviati non condizionati al compimento di attività istruttoria;

Per quanto attiene alle modalità di trattazione dei sopra indicati procedimenti penali le udienze dovranno svolgersi, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli Uffici giudiziari e degli Istituti penitenziari, ovvero mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzazione degli strumenti informatici indicati dalle competenti Autorità ministeriali e, comunque, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative che riguardano la trattazione dei procedimenti mediante collegamenti da remoto già emanate o che potranno essere successivamente emanate,

nonchè, ove compatibili, delle disposizioni contenute nei Protocolli di intesa concordati con La Procura della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.).

Nel caso in cui, per cause tecniche o per qualsiasi altra ragione, tra cui il mancato consenso delle parti in relazione a specifiche attività quali la discussione finale e l'esame di testimoni, parti, consulenti e periti (art.83, co.12 bis, D.L.17-3-2020 n.18), non possa procedersi a trattazione mediante collegamenti da remoto, diversi da quelli previsti dalle ordinarie norme processuali, il giudice, nell'ambito del potere di polizia delle udienze riconosciutogli dalla legge, dovrà comunque assicurare il rispetto nel corso dell'intera udienza di tutte le prescrizioni sanitarie e delle misure di distanziamento sociale al momento vigenti, sia all'interno dell'aula, sia nelle immediate adiacenze, valutando, ove necessario la possibilità del rinvio dell'udienza ad altra data, anche successiva al 31-7-2020, tenendo conto della disponibilità di aule idonee ad assicurare il necessario distanziamento sociale, del numero degli imputati e delle parti, della complessità dell'attività da svolgere e delle concrete esigenze di urgenza.

Solo per i processi urgenti o con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva dovrà essere assicurata, comunque, la trattazione, anche con presenza delle parti e del giudice in aula, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle cautele necessarie a prevenire la diffusione del virus COVID-19.

Analoga valutazione dovrà inoltre operare il giudice per assicurare la conclusione di ogni udienza, sia in aula che con partecipazione da remoto improrogabilmente entro le ore 13,30, trattando un numero di procedimenti non superiore a dieci per ogni udienza, esclusi i procedimenti da rinviare con provvedimento di ufficio fuori udienza (tra cui i processi non in regola con le notifiche), in considerazione delle attuali limitate capacità della struttura amministrativa di offrire pieno supporto alle attività giurisdizionali.

Tutti gli altri procedimenti civili e penali già pendenti presso gli Uffici giudiziari del Circondario, saranno rinviati d'ufficio con provvedimento del giudice pronunciato, ove possibile, fuori udienza, a date successive al 31-7-2020, dando comunicazione alle parti ed ai difensori a mezzo p.e.c. e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dalle Autorità Nazionali con i decreti richiamati in premessa e con eventuali successive disposizioni.

In particolare, per il settore civile, i giudici ove possibile disporranno i rinvii con provvedimenti telematici, utilizzando i modelli di differimento disponibili nella rete intranet del CSM o avvalendosi della collaborazione del MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in consolle.

Si richiama l'attenzione dei giudici sulla esigenza di disporre i rinvii in modo tempestivo e di tenere conto nelle relative valutazioni dell'obiettivo primario della tutela della salute pubblica, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, e della volontà concordemente espressa dalle parti nelle cause che vertano esclusivamente su diritti disponibili.

Per i procedimenti non ancora pendenti dovrà essere fissata la trattazione, salvo specifiche esigenze di urgenza, in udienze successive alla data sopra indicata.

E' compito dell'Ufficio predisporre locali e strumenti idonei a rendere possibile il collegamento da remoto tra le parti ed il giudice, che nel relativo verbale dovrà comunque dare atto delle modalità del collegamento e delle cautele adottate per garantire in ogni momento il pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti.

Le disposizioni contenute nel presente Documento organizzativo si applicano, ove compatibili con le specifiche attività, all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Ministero della Giustizia

(Unità di Crisi), all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, al Personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, agli Uffici del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto, al Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Si dispone, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella delibera richiamata in premessa.

Agrigento 8-5-2020

Il Presidente del Tribunale

Pietro M. A. Falcone

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a surname that appears to be 'Falcone'. The signature is written over the printed name.